

Disposizioni speciali per oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mista

- Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti **rivestimenti** di oro è consentita l'iscrizione del termine "dorato" od anche dei termini "placcato" e "laminato" seguito dal simbolo Au; tali termini, seguiti rispettivamente dai simboli Pt, Pd, Ag, sono usati anche per gli oggetti rivestiti di platino, palladio ed argento (articolo 36.1 D.P.R. n.150/02).
- Sugli oggetti costituiti di sostanze non metalliche, recanti **rivestimenti** di metalli preziosi realizzati mediante procedimento di **deposizione elettrolitica** è consentita l'apposizione di un particolare marchio di fabbrica (modello unificato vedasi all'allegato 9 del D.P.R. n.150/02) a condizione che detti oggetti rispondano alle seguenti prescrizioni:
 - il materiale ricoperto non è alterabile né degradabile
 - il rivestimento ha uno spessore tale da consentire autonomamente, in ogni sua parte, l'applicazione delle indicazioni di cui al presente comma

L'approvazione nonché il deposito del marchio particolare di fabbrica avviene tramite la camera di commercio competente per territorio (art. 36.2 e 36.3 D.P.R. n.150/02)

Sugli oggetti costituiti da una lamina di metallo prezioso applicata su una lastra di metallo comune è consentita l'apposizione di elementi specificati all'articolo 36.6 D.P.R. n.150/02.

La denominazione "gioielleria" "oreficeria" e "argenteria" non sono applicabili agli oggetti di metalli non preziosi rivestiti di metalli preziosi, agli oggetti costituiti di sostanze non metalliche, recanti rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante procedimento di deposizione elettrolitica nonché agli oggetti costituiti da una lamina di metallo prezioso applicata su una lastra di metallo comune. Su tali oggetti è vietata l'impressione del marchio di identificazione, nonché qualsiasi indicazione di titolo in millesimi o in carati a norma dell'articolo 15 del decreto (articolo 36.7 D.P.R. n.150/02).